

**Regolamento
della legge tributaria
(RLT)¹**

del 18 ottobre 1994 (stato 30 agosto 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

decreta:

Capitolo I
Imposizione delle persone fisiche

Art. 1 ...²

Spese deducibili degli immobili appartenenti alla sostanza privata (art. 31 LT)

Art. 2 ¹Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, il contribuente può far valere le seguenti deduzioni complessive:

- a) il 10% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
- b) il 20% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni.³

²Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva.⁴

³Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali.

⁴La Divisione delle contribuzioni stabilisce le spese di manutenzione, i premi di assicurazione, le spese di amministrazione e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente che sono deducibili, tenendo conto delle ordinanze emesse in materia di imposta federale diretta.

Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative

(art. 37c LT)⁵

Art. 2a⁶ ¹La tassazione separata dei redditi equivalenti agli investimenti è concessa solo su presentazione, da parte del contribuente, dell'attestazione di cui all'art. 5a cpv. 4, rilasciata dall'Ufficio dell'amministrazione e del controlling della Divisione dell'economia, che certifica l'adempimento da parte della società dei requisiti sanciti all'art. 5a cpv. 1–3.

²Il limite minimo di 50'000 franchi può essere adempiuto anche con investimenti in più società di capitali o cooperative.

³Il limite complessivo massimo dell'importo tassato separatamente presso l'investitore è di 800'000 franchi per periodo fiscale.

Art. 3-4 ...⁷

Capitolo II
Imposizione delle persone giuridiche

Esenzioni (art. 65 LT)

¹ Titolo modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

² Art. abrogato dal R 18.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 582; precedenti modifiche: BU 2002, 467; BU 2009, 537; BU 2013, 554.

³ Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554; precedente modifica: BU 2002, 467.

⁴ Cpv. modificato dal R 16.6.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 259.

⁵ Nota marginale introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.

⁶ Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.

⁷ Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537.

Art. 5 ¹Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall'imposta, le persone giuridiche di cui alle lettere f) e g) dell'art. 65 LT devono presentare richiesta scritta all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.
2...⁸

Società di capitali o cooperative innovative

(art. 37c, 87 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}, 89, 155 cpv. 4 LT)⁹

Art. 5a¹⁰ ¹Sono considerate innovative (start-up), le società di capitali o cooperative:

- a) che hanno ricevuto un premio dal concorso W.A. de Vigier promosso dalla Fondazione i W.A. de Vigier;¹¹
- b) che hanno ricevuto un premio dal concorso "Swiss economic award" promosso dallo Swiss economic Forum;
- c) che hanno concluso la fase B o la fase C del programma Innosuisse Startup coaching (ex CTI Start-up / CTI Label);¹²
- d) che sono fra le dieci finaliste del programma Boldbrain (ex StartCup Ticino);
- e) che hanno partecipato all'intero programma Venture Kick;
- f) che hanno partecipato all'intero programma Kickstart Accelerator;
- g) che hanno partecipato all'intero programma Masschallenge;
- h) in cui la società TiVentures SA, Lugano, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o sociale;¹³
- i) che sono state accreditate come spin-off ufficiali da uno dei due politecnici federali;¹⁴
- j) in cui la fondazione Swiss Entrepreneurs Foundation, Bern, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o sociale;¹⁵
- k) che hanno concluso l'intero processo di valutazione previsto da Innosuisse per i progetti d'innovazione per startup;¹⁶
- l) che hanno concluso l'intero programma di incubazione Tenity (ex F10).¹⁷

²L'agevolazione è concessa solo per i primi tre periodi fiscali a partire dal momento in cui le condizioni indicate al cpv. 1 risultano adempiute. Per il computo dei tre periodi fiscali, l'anno in cui si realizzano le condizioni vale quale primo periodo.

³È possibile usufruire dell'agevolazione solo a partire dal periodo fiscale 2018 compreso.

⁴L'Ufficio dell'amministrazione e del controlling della Divisione dell'economia rilascia le necessarie attestazioni che devono essere allegate alla dichiarazione fiscale per ottenere le agevolazioni di cui agli articoli 37c, 87 cpv. 1^{bis}, 89 e 155 cpv. 4 della legge tributaria. Esso tiene un registro delle aziende alle quali ha concesso le attestazioni. Quest'ultime sono rilasciate, su richiesta, alle aziende menzionate al cpv. 1, le quali sono tenute a fornirne copia ai propri investitori ai fini delle agevolazioni previste agli art. 37c e 155 cpv. 4 LT. In casi eccezionali e su comprova di un interesse degno di protezione, l'Ufficio dell'amministrazione e del controlling della Divisione dell'economia può rilasciare le attestazioni direttamente agli investitori.

Capitolo III

...¹⁸

Art. 6-7 ...¹⁹

Capitolo IV

Imposizione degli utili immobiliari

⁸ Cpv. abrogato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554; precedente modifica: BU 2002, 467.

⁹ Nota marginale introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.

¹⁰ Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.

¹¹ Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.

¹² Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 203.

¹³ Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2020, 175.

¹⁴ Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.

¹⁵ Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.

¹⁶ Lett. introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.

¹⁷ Lett. introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.

¹⁸ Capitolo abrogato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

¹⁹ Art. abrogato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

Rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari (art. 243a LT)²⁰

Art. 8 Si rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.–.

Capitolo V**Imposizione delle successioni e donazioni****Esenzione dall'imposta di successione e donazione (art. 154 LT)**

Art. 9 Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall'imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all'art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.

Retribuzione dei delegati comunali (art. 169 segg. LT)

Art. 10 ¹Le prestazioni dei delegati comunali sono retribuite come segue:

fr. 50.– per ogni intervento per l'apposizione o la levata dei sigilli;

fr. 100.– per l'allestimento di ogni inventario.

²L'Ufficio delle imposte di successione e donazione procede annualmente al conteggio e al versamento della retribuzione.

Apposizione dei sigilli (art. 170 LT)

Art. 11 ¹I delegati comunali devono procedere all'apposizione dei sigilli qualora i beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza risultino in pericolo oppure se espressamente richiesti da uno o più eredi legali o istituiti. Tali circostanze di pericolo si possono presentare in particolare nei seguenti casi:

- a) persona deceduta sola, senza coniuge o eredi ascendenti o discendenti diretti;
- b) circostanze personali e/o familiari problematiche e di cui il delegato è a conoscenza (litigi familiari, procedure di divorzio in corso, altro);
- c) presenza di un testamento di cui il delegato è a conoscenza;
- d) decesso in circostanze anomale, che necessitano di chiarimenti da parte delle autorità competenti;
- e) presenza di beni o valori di particolare rilevanza e di cui il delegato è venuto a conoscenza;
- f) altri casi in cui il delegato ritiene necessario o opportuno, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, un'apposizione dei sigilli.²¹

²Egli informa immediatamente dell'accaduto l'Ufficio delle imposte di successione e donazione per l'eventuale azione penale di cui agli art. 257 e seguenti LT.

Contenuto dell'inventario (art. 176 LT)

Art. 12 L'inventario deve contenere:

- a) tutte le informazioni di carattere generale e particolare concernenti le persone e gli oggetti coinvolti nella procedura d'inventario, di tassazione e di esazione;
- b) gli attivi, ivi comprese le prestazioni assicurative in capitale, nonché i passivi di pertinenza delle persone obbligate alla notifica;
- c) le indicazioni necessarie allo scioglimento del regime matrimoniale ed alla determinazione delle singole quote imponibili;
- d) la documentazione richiesta dall'Ufficio delle imposte di successione e donazione.

Rinuncia alla riscossione dell'imposta di successione e donazione (art. 243a LT)

Art. 12a²² Si rinuncia alla riscossione dell'imposta di successione e donazione per ogni quota ereditaria, legato o donazione quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.–.

Capitolo VI**Procedura****Autorità di vigilanza (art. 179 LT)**

Art. 13²³ Al Dipartimento delle finanze e dell'economia è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge tributaria del 21 giugno 1994 e della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986.

²⁰ Nota marginale modificata dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.

²¹ Cpv. modificato dal R 28.8.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 199.

²² Art. introdotto dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.

²³ Art. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.

Autorità di applicazione (art. 180 LT)²⁴**Art. 14**²⁵ 1 Quale autorità di tassazione sono designati i seguenti uffici:

- a) gli Uffici circondariali di tassazione per le imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari delle persone fisiche. Essi sono competenti anche per la decisione di tassazione ai sensi degli articoli 108, 109 e 118 e 119 LT;²⁶
- b) l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche per le imposte sull'utile, sul capitale, immobiliare e sugli utili immobiliari delle persone giuridiche;
- c) l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche e per statuire sull'adempimento dei requisiti per la quasi residenza ai sensi dell'articolo 118 LT;²⁷
- d) l'Ufficio delle imposte di successione e donazione per le imposte sulle successioni e sulle donazioni.

2 Le multe per violazione degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 1 LT) sono di pertinenza delle autorità di tassazione e degli altri uffici competenti per materia; i recuperi d'imposta (art. 236 LT), le procedure semplificate di recupero d'imposta per gli eredi (art. 238a LT), le autodenuunce esenti da pena (art. 258 cpv. 3 e 265a LT) e le altre procedure penali amministrative (art. 266 cpv. 2 LT) sono di competenza dell'Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve entità (procedura semplificata per casi bagattella) che possono essere decisi anche dalla competente autorità di tassazione.

2bis La procedura semplificata per casi bagattella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità di cui agli articoli 238a, 258 e 259 LT, ove il contribuente, rispettivamente l'erede, abbia chiesto l'applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):

- a) 10'000 franchi di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 100'000 franchi;
- b) 200'000 franchi di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 2'000'000 franchi.²⁸

Uffici circondariali di tassazione (art. 180 cpv. 3 LT)**a) criteri di attribuzione territoriale**²⁹**Art. 15** I comprensori degli uffici circondariali di tassazione sono fissati come segue:

- a) l'Ufficio circondariale di Mendrisio comprende i Comuni del Distretto di Mendrisio e quelli del Circolo del Ceresio;
- b) l'Ufficio circondariale di Lugano comprende i comuni del Distretto di Lugano (ad eccezione di quelli del circolo del Ceresio) e il comune di Medeglia;³⁰
- c) l'Ufficio circondariale di Locarno comprende i comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia ad eccezione di quelli del Circolo del Gambarogno;³¹
- d) l'Ufficio circondariale di Bellinzona comprende i Comuni del Distretto di Bellinzona e quelli del Circolo del Gambarogno;³²
- e) l'Ufficio circondariale di Biasca comprende i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera.³³
- f) ...³⁴

b) criteri di attribuzione dei contribuenti³⁵

²⁴ Nota marginale modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.

²⁵ Art. modificato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 500; precedente modifica: BU 2015, 582.

²⁶ Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

²⁷ Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

²⁸ Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.

²⁹ Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2004, 454.

³⁰ Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457; precedenti modifiche: BU 2004, 454; BU 2009, 537; BU 2012, 615; BU 2013, 554.

³¹ Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457; precedente modifica: BU 2009, 537.

³² Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.

³³ Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.

³⁴ Lett. abrogata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.

³⁵ Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.

Art. 16 Per l'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche l'attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici circondariali di tassazione avviene secondo i seguenti criteri:

- a) 1. per le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 2 LT) fa stato il comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;³⁶
 2. Per i coniugi tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l'abitazione coniugale. In assenza di una abitazione coniugale è determinante il Comune nel quale i coniugi hanno le relazioni più strette;
 3. Per i partner registrati tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l'abitazione comune. In assenza di un'abitazione comune è determinante il Comune nel quale i partner registrati hanno le relazioni più strette;³⁷
- b) per le persone sotto tutela fa stato il Comune di residenza o, se esse soggiornano in casa di cura al di fuori del Comune, il Comune sede dell'autorità tutoria;
- c) per le persone fisiche assoggettate in virtù della loro appartenenza economica (art. 3 e 4 LT) fa stato il luogo in cui si verificano le condizioni dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale o al momento in cui cessa l'imponibilità. Se queste condizioni si verificano contemporaneamente in più luoghi, fa stato il luogo in cui si trova la preponderanza dei beni imponibili;³⁸
- d) per le società di persone fa stato il luogo a cui appartengono economicamente oppure dove vi è la sede o l'amministrazione.³⁹

c) criteri di attribuzione degli utili immobiliari⁴⁰

Art. 17 1Per l'imposta sugli utili immobiliari l'attribuzione dei contribuenti avviene ai singoli uffici di tassazione competenti in base al domicilio del contribuente al momento del trasferimento imponibile.⁴¹

2Quando l'alienante non è assoggettato per appartenenza personale nel Cantone, l'imposizione sugli utili immobiliari è assegnata all'Ufficio competente per la tassazione ordinaria dell'immobile oggetto di trasferimento o al quale il trasferimento imponibile si riferisce.⁴²

3...⁴³

Informazioni di altre autorità (art. 185 LT)

Art. 18 La Divisione delle contribuzioni disciplina il genere e le modalità di trasmissione delle informazioni che le autorità amministrative e giudiziarie devono comunicare in modo sistematico e senza preventiva richiesta all'autorità fiscale per l'applicazione della legge tributaria.

Diffida per mancato inoltro della dichiarazione d'imposta (art. 198 LT)

Art. 19⁴⁴ Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta viene percepita una tassa di fr. 50.—.

Tassa di esenzione (art. 226a LT)

Art. 19a⁴⁵ 1Per ogni decisione positiva di esenzione dal pagamento dell'imposta sull'utile e sul capitale viene percepita una tassa di fr. 50.—.

2Per ogni decisione positiva di esenzione dal pagamento dell'imposta di successione e donazione viene percepita una tassa di fr. 50.—.

3Per ogni preavviso o decisione negativa viene percepita una tassa di fr. 100.—.

4Per casi particolarmente complessi la tassa per le decisioni e per i preavvisi viene commisurata al tempo di evasione impiegato fino ad un massimo di fr. 500.—.

Autorità di riscossione (art. 239 LT)

³⁶ Cifra modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

³⁷ Cifra introdotta dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.

³⁸ Lett. modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

³⁹ Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.

⁴⁰ Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.

⁴¹ Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

⁴² Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

⁴³ Cpv. abrogato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedenti modifiche: BU 2009, 537; BU 2014, 566.

⁴⁴ Art. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371; precedente modifica: BU 2013, 554.

⁴⁵ Art. introdotto dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

Art. 20 1L'autorità competente in materia di riscossione dell'imposta è l'Ufficio esazione e condoni.

2L'Ufficio esazione e condoni procede annualmente al conteggio e al versamento delle partecipazioni comunali all'imposta immobiliare delle aziende idroelettriche (art. 99 LT), all'imposta sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e all'imposta di successione (art. 168 LT).⁴⁶

Diffida per inosservanza dei termini di pagamento (art. 242, 253a e 253b LT)⁴⁷

Art. 21⁴⁸ 1Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 50.–.

2Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di versamento del deposito o di prestazione della garanzia ex art. 253a LT viene percepita una tassa di fr. 50.–.⁴⁹

3Per ogni diffida inviata al notaio rogante che omette di riversare il deposito ricevuto viene percepita una tassa di fr. 50.–.⁵⁰

Autorità competente in materia di condoni (art. 246 LT)

Art. 22 1L'Ufficio esazione e condoni è l'autorità competente per le decisioni di condono.

2Per le decisioni di condono si applicano per analogia i criteri stabiliti dalla legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell'imposta del 20 giugno 2014 e dalla relativa ordinanza federale concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta.⁵¹

Autorità competente per le certificazioni sulla crescita in giudicato delle decisioni

Art. 22a⁵² 1Ogni singolo Ufficio è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall'Ufficio esazione e condoni, rispettivamente dal competente Ufficio di tassazione quando oggetto della procedura esecutiva è un'imposta comunale.⁵³

2Le certificazioni che attestano la crescita in giudicato delle decisioni dell'Ufficio imposte alla fonte sono sempre di competenza di quest'ultimo Ufficio.

Tassa per il rilascio di attestazioni fiscali (191a LT)

Art. 23⁵⁴ 1Per ogni attestazione fiscale rilasciata o fotocopie di documenti, può essere prelevata una tassa da un minimo di fr. 30.– a un massimo di fr. 300.– a dipendenza dell'aggravio amministrativo.⁵⁵

2Per i nulla osta ai sensi dell'articolo 172 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990, rilasciati dall'Ufficio esazione e condoni, è prelevata una tassa di 150 franchi.⁵⁶

Capitolo VII Imposte comunali

Riversamento ai Comuni delle imposte alla fonte (art. 274 LT)

Art. 24 1L'Ufficio delle imposte alla fonte procede annualmente al conteggio e al versamento dell'imposta alla fonte comunale. Esso può versare ai Comuni una o più rate di acconto.

2...⁵⁷

Provvigione di rappresentanza (art. 296 LT)

⁴⁶ Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537; precedente modifica: BU 2002, 467.

⁴⁷ Nota marginale modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331; precedente modifica: BU 2014, 184.

⁴⁸ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

⁴⁹ Cpv. introdotto dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

⁵⁰ Cpv. introdotto dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.

⁵¹ Cpv. modificato dal R 18.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 582.

⁵² Art. introdotto dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 216.

⁵³ Cpv. modificato dal R 6.9.2005; in vigore dal 9.9.2005 - BU 2005, 277.

⁵⁴ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

⁵⁵ Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 57.

⁵⁶ Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2022, 299.

⁵⁷ Cpv. abrogato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331; precedenti modifiche: BU 2002, 467; BU 2014, 566.

Art. 24a⁵⁸ 1Nel caso in cui l'autorità cantonale rappresenta il Comune nelle procedure di riscossione particolarmente complesse può essere trattenuta una provvigione del 10% sulla parte d'imposta incassata di pertinenza comunale.

²Costituiscono procedure di riscossione particolarmente complesse le procedure speciali che causano un aggravio amministrativo importante, in particolare i riscatti di attestati carenza beni, le procedure esecutive, l'allestimento delle domande di garanzia o di sequestro e le relative procedure amministrative.

³L'Ufficio imposte alla fonte rappresenta il Comune nella procedura di riscossione dell'imposta alla fonte e trattiene una provvigione del 5% sulla parte d'imposta di pertinenza comunale.⁵⁹

Capitolo VIII Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 25 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il decreto esecutivo concernente la tassazione dei terreni agricoli e forestali del 21 dicembre 1976;
- b) il decreto esecutivo concernente il Dipartimento competente in materia fiscale e l'organizzazione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 1° settembre 1992;
- c) il decreto esecutivo concernente il Comune di iscrizione a ruolo dei coniugi ai fini della determinazione dell'Ufficio giurisdizionale competente per la tassazione ed il riparto del 20 dicembre 1988;
- d) il decreto esecutivo concernente facilitazioni di pagamento dell'imposta di successione a carico di assuntori d'aziende agricole del 21 dicembre 1976;
- e) il decreto esecutivo concernente l'appartenenza fiscale in sede comunale delle persone assoggettate alle trattenute d'imposta alla fonte del 18 novembre 1986;
- f) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di previdenza professionale dell'11 dicembre 1986;
- g) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di imposte di successione e donazione del 17 novembre 1987;
- h) il regolamento di applicazione della legge 17 dicembre 1964 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 28 giugno 1966;
- i) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per diffide in materia fiscale del 29 settembre 1986;
- l) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per il rilascio di informazioni fiscali del 29 settembre 1986.

Entrata in vigore

Art. 26 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU **1994**, 559.

⁵⁸ Art. introdotto dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

⁵⁹ Cpv. introdotto dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 566.